



DELIBERAZIONE N. 118 DEL 09.12.2020

Oggetto: Convenzione con Unioncamere per la realizzazione di un programma settoriale di vigilanza del mercato su specifiche tipologie di prodotti del settore moda.

Il Presidente relaziona sull'argomento riferendo che il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere, in data 05/08/2020, hanno siglato un Piano esecutivo finalizzato a dare attuazione alle Convenzioni del 20 dicembre 2019 per il rafforzamento della vigilanza del mercato a tutela dei consumatori.

Il Piano prevede la realizzazione di alcuni Programmi settoriali di vigilanza del mercato e una campagna di comunicazione destinata a consumatori ed operatori economici sulla circolazione di prodotti sicuri nel territorio nazionale.

Tra i Programmi settoriali concordati rientra anche quello relativo al comparto moda, con la previsione di controlli su specifiche tipologie di prodotti tessili, calzaturieri e su materiali e manufatti che utilizzano i termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia", alla luce della recente entrata in vigore, lo scorso 24 ottobre, del Decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 68, che pone in capo alle Camere di Commercio importanti compiti ispettivi e sanzionatori.

Si tratta di un Programma mirato a garantire che, sul mercato nazionale, circolino prodotti etichettati o contrassegnati correttamente e che la relativa composizione sia corrispondente a quanto dichiarato in etichetta o contrassegno.

In considerazione della specificità del suddetto Programma e dell'onerosità delle prove ad esso collegate, questa tipologia di iniziative sono indirizzate generalmente ad un numero ristretto di Camere di Commercio, individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico – d'intesa con l'Unioncamere – tra quelle più impegnate sui temi della Regolazione del Mercato e che si ritiene possano garantire la piena realizzazione dei Programmi svolgendo tutti i controlli assegnati nel modo più efficace e nei tempi previsti.

A riguardo, nell'ambito della Convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero del 20/12/2019, Unioncamere ha proposto alla Camera di Commercio di Bari, con nota prot. n. 25116 del



23/11/2020, di stipulare una apposita Convenzione per la realizzazione di un Programma settoriale di controllo su specifiche tipologie di prodotti del settore tessile e calzaturiero.

Il Programma prevede la piena copertura dei costi per la realizzazione di controlli a cura degli Enti camerali, oltre a un rimborso forfetario per ogni ispezione svolta, e la messa a disposizione di una serie di azioni di supporto (linee guida per il campionamento, convenzioni quadro per garantire tariffe agevolate, indicazioni operative, assistenza tecnico giuridica) a cura di Unioncamere e delle proprie società in house Si.Camera e Dintec.

Il termine di conclusione del Programma è fissato per il prossimo 30 giugno 2021.

Per le ragioni poc'anzi esposte, è evidente che la partecipazione al Programma settoriale di vigilanza del mercato su specifiche tipologie di prodotti del settore moda è essenziale per garantire un innalzamento della tutela dei consumatori e favorire un mercato trasparente e concorrenziale per le imprese di tutto il territorio nazionale.

Il Presidente invita, pertanto, l'Organo collegiale ad esprimersi in merito.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. n. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio di Bari;
- Richiamata la Deliberazione n. 118 del 25/10/2019 adottata dalla Giunta camerale, con la quale, tra l'altro, è stato confermato il conferimento al Vice Segretario Generale Vicario, Avv. Vincenzo Pignataro, delle funzioni di Segretario Generale dell'Ente fino al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione con Deliberazione di Giunta n. 45 del 17/06/2019 e sono altresì confermati tutti gli incarichi assegnati con Deliberazioni di Giunta n. 50 del 27/06/2019, n. 84 del 25/07/2019 e n. 85 del 25/07/2019, fino all'adozione della nuova struttura organizzativa della C.C.I.A.A. di Bari;



- Vista la Deliberazione d'urgenza della Giunta con i poteri del Consiglio n. 19 del 26.05.2020, ratificata con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 04.06.2020, con la quale è stato approvato l'aggiornamento della Relazione Previsionale e Programmatica anno 2020;
- Vista la Deliberazione del Consiglio camerale n. 7 del 10.09.2020 con la quale è stato approvato il II Aggiornamento del Preventivo Economico 2020;
- Vista la Deliberazione della Giunta camerale n. 74 del 10.09.2020 con la quale è stato approvato il II aggiornamento del Budget Direzionale 2020;
- Vista la Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 44 del 16.09.2020 recante assegnazione, ai Dirigenti camerali, delle competenze in ordine all'utilizzo delle risorse - dei rispettivi Centri di Costo - del Budget Direzionale anno 2020 aggiornato;
- Preso atto che il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere, in data 05/08/2020, hanno siglato un Piano esecutivo finalizzato a dare attuazione alle Convenzioni del 20 dicembre 2019 per il rafforzamento della vigilanza del mercato a tutela dei consumatori;
- Considerato che il Piano prevede la realizzazione di alcuni programmi settoriali di vigilanza del mercato e una campagna di comunicazione destinata a consumatori ed operatori economici sulla circolazione di prodotti sicuri nel territorio nazionale;
- Visto che tra i Programmi settoriali concordati rientra anche quello relativo al comparto moda, con la previsione di controlli su specifiche tipologie di prodotti tessili, calzaturieri e su materiali e manufatti che utilizzano i termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia", alla luce della recente entrata in vigore, lo scorso 24 ottobre, del Decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 68, che pone in capo alle Camere di Commercio importanti compiti ispettivi e sanzionatori;
- Considerato che si tratta di un Programma mirato a garantire che, sul mercato nazionale, circolino prodotti etichettati o contrassegnati correttamente e che la relativa composizione sia corrispondente a quanto dichiarato in etichetta o contrassegno e che, in considerazione della specificità dello stesso Programma e dell'onerosità delle prove ad esso collegate, questa tipologia di iniziative sono indirizzate generalmente ad un numero ristretto di Camere di Commercio, individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico - d'intesa con l'Unioncamere - tra quelle più impegnate sui temi della Regolazione del Mercato e che si ritiene possano garantire la piena realizzazione dei Programmi svolgendo tutti i controlli assegnati nel modo più efficace e nei tempi previsti;

b



- Preso atto che, nell'ambito della Convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero del 20/12/2019, Unioncamere ha proposto alla Camera di Commercio di Bari, con nota prot. n. 25116 del 23/11/2020, di stipulare una apposita Convenzione per la realizzazione di un Programma settoriale di controllo su specifiche tipologie di prodotti del settore tessile e calzaturiero;
- Preso atto che detto Programma prevede la piena copertura dei costi per la realizzazione di controlli a cura degli Enti camerali, oltre a un rimborso forfetario per ogni ispezione svolta, e la messa a disposizione di una serie di azioni di supporto (linee guida per il campionamento, convenzioni quadro per garantire tariffe agevolate, indicazioni operative, assistenza tecnico giuridica) a cura di Unioncamere e delle proprie società in house Si.Camera e Dintec;
- Dato atto, pertanto, che il suddetto Programma - la cui conclusione è fissata per il prossimo 30 giugno 2021 - viene finanziato per intero dall'Accordo-Convenzione da stipularsi con Unioncamere e che all'Ente Camerale sarà riconosciuto il rimborso delle spese per ogni attività realizzata e preventivamente concordata;
- Ritenuto che l'obiettivo da raggiungere, con l'attuazione del Piano esecutivo, abbia una notevole importanza ed i risultati che si attendono al termine del programma abbiano una portata rilevante;
- Ritenuta, pertanto, essenziale la partecipazione all'anzidetto Programma settoriale di vigilanza del mercato su specifiche tipologie di prodotti del settore moda per garantire un innalzamento della tutela dei consumatori e favorire un mercato trasparente e concorrenziale per le imprese di tutto il territorio nazionale.
- Visto che il costo per la realizzazione di detto Programma insisterà sul Budget Direzionale anno 2020 aggiornato – Centro di Costo N002 – “Fede Pubblica”, assegnato al Dirigente del Settore Legale e Fede Pubblica Avv. Vincenzo Pignataro, che attesta la disponibilità finanziaria;
- Visto il parere favorevole dell'Isp. Giuseppe Lisena, Titolare P.O. “Attività Ispettive”, che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;



- Visto il parere favorevole della Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare P.O. “Staff di Presidenza e Direzione”, che attesta la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale f.f. in merito alla legittimità del provvedimento;

A voti unanimi, espressi in termini di legge, in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all’adunanza in videoconferenza,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di aderire alla proposta di Unioncamere di stipulare una apposita Convenzione per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza del mercato su specifiche tipologie di prodotti del settore moda;
2. di autorizzare il Segretario Generale f.f. a sottoscrivere la suddetta Convenzione, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le attività di competenza dell’Ente camerale saranno realizzate dal personale del Servizio Attività Ispettive del Settore Legale e Fede Pubblica e che il termine previsto per la conclusione delle stesse è fissato entro il il prossimo 30 giugno 2021;
4. di demandare al Dirigente del Settore Legale e Fede Pubblica l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

Il Segretario Generale f.f.
(Avv. Vincenzo Nignataro)

Il Presidente
(Dott. Alessandro Ambrosi)



UNIONCAMERE



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA SETTORIALE
DI VIGILANZA DEL MERCATO SU SPECIFICHE TIPOLOGIE DI PRODOTTI
DEL SETTORE MODA.

TRA

L'Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, P.I. 010000211001, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30/11/1959, cod. fis. TRPGPP59S30H175T

da una parte

E

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, in seguito denominata "Camera di Commercio", avente sede legale in Corso Cavour, 2 – Bari – P.I. 02517930729, rappresentata dal Segretario Generale f.f. Avv. Vincenzo Pignataro, nato a Noicattaro (BA) il 26/10/1955, cod. fis. PGNVCN55R26F923Q

dall'altra parte

VISTO

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo del Consiglio, del 20 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la Direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del consiglio 96/73/CE e 2008/121/ce testo rilevante ai fini del SEE;
- il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile;
- la Legge 26 novembre 1973, n. 883, disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili;
- la Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, recepita con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996;
- il Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190. Disciplina sanzionatoria per la

violazione delle disposizioni di cui alla Direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;

– il Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 68. Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018;

– la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i. Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

PREMESSO CHE

– l'art. 18 del regolamento (CE) n. 765/2008 impone agli Stati Membri di dotarsi di programmi generali e settoriali di vigilanza del mercato al fine di garantire la circolazione, nel mercato europeo, di prodotti conformi ai requisiti stabiliti nelle pertinenti normative comunitarie di armonizzazione e che non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;

– le Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'articolo 2 lett. c) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, s.m.i. svolgono le funzioni relative alla vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti ove specificatamente previste dalla legge;

– le normative settoriali richiamate in premessa assegnano le funzioni di autorità di vigilanza del mercato e/o di monitoraggio e di coordinamento sull'attuazione delle disposizioni al Ministero dello sviluppo economico (di seguito *Ministero*) il quale si avvale delle Camere di commercio per lo svolgimento delle attività di vigilanza del mercato;

– l'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, affida ad Unioncamere il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema camerale italiano;

CONSIDERATO CHE

– dal 2009 il Ministero, in attuazione degli adempimenti previsti nell'art.18 del Regolamento (CE) n. 765/2008, stipula con l'Unioncamere convenzioni per definire ed attuare programmi di vigilanza del mercato, sia di natura generale che settoriale. Tali programmi comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo, a cura delle Camere di commercio, che attività generali e di supporto, a cura dell'Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società *in house* e di soggetti specializzati del Sistema camerale;

– per il 2020 il Ministero ha richiesto nuovamente il coinvolgimento del Sistema camerale per la realizzazione di programmi settoriali di vigilanza del mercato;

– la convenzione tra il Ministero e l'Unioncamere del 20 dicembre 2019 "*Realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei consumatori*" prevede, nell'art. 2, la realizzazione di programmi settoriali di controllo su specifiche tipologie di prodotti e presenta

le necessarie disponibilità economiche, il 5 agosto 2020 il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato un apposito piano esecutivo per definire i contenuti dei summezionati programmi settoriali di vigilanza del mercato, tra cui rientra anche quello destinato al controllo di specifiche categorie di prodotti del settore moda, e cioè "tessili", "calzature", "materiali che utilizzano i termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nonché dei manufatti con essi fabbricati";

– il suddetto Programma prevede risorse limitate e finalizzate allo svolgimento di un numero predefinito di controlli, il Ministero - d'intesa con l'Unioncamere - ha ritenuto opportuno coinvolgere un numero limitato di Camere di commercio, individuando, in particolare, alcune di quelle che da sempre sono più impegnate in azioni di vigilanza del mercato e che, quindi, possono garantire la piena realizzazione dell'iniziativa nei tempi previsti nel piano esecutivo. Alla luce delle suddette considerazioni, l'Unioncamere ha prontamente elaborato il presente modello di convenzione, quale strumento di adesione delle Camere di commercio all'iniziativa programmata.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

ART. 1. OGGETTO.

Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e di liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza del mercato, relativo al biennio 2020-2021 e finalizzato ad accertare la corretta etichettatura di composizione delle seguenti specifiche tipologie di prodotti del settore moda:

- tessili;
- calzature,
- materiali che utilizzano i termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nonché dei manufatti con essi fabbricati.

Nell'ambito del Programma è prevista la realizzazione di due tipologie di attività:

- generali e di supporto, a cura di Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale;
- ispettive, a cura della Camera di commercio.

Le premesse e l'allegato formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2. ATTIVITA' GENERALI E DI SUPPORTO.

Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire strumenti operativi che agevolino la Camera di commercio nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed un'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori.

Tali attività sono pianificate dall'Unioncamere, con l'ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale, e consistono nella realizzazione delle seguenti azioni di supporto tecnico giuridico.

a) **Programma settoriale di vigilanza del mercato.**

Unioncamere, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, predispone il Programma settoriale nazionale e definisce ed assegna la correlata programmazione locale alla Camera di commercio.

b) **Campionamento.**

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica le tipologie di operatori economici da sottoporre a controllo e mette a disposizione della Camera di commercio le linee guida per la predisposizione del relativo campionamento.

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica altresì le tipologie di prodotto da sottoporre a controllo e provvede alla relativa assegnazione alla Camera di commercio nella misura indicata nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

c) **Convenzione quadro per lo svolgimento delle analisi di campione.**

Unioncamere, per il tramite di Dintec, cura i rapporti convenzionali con laboratori che intendono eseguire le analisi di campione sui prodotti oggetto della presente convenzione.

I laboratori che svolgono le analisi di campione sui prodotti tessili sono individuati nell'art. 21 della Legge n. 883/1973 s.m.i.

I laboratori che svolgono le analisi di campione sui prodotti calzaturieri devono possedere l'accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 o comunque devono operare in conformità alla suddetta norma.

I laboratori che svolgono le analisi di campione sui "materiali che utilizzano i termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nonché dei manufatti con essi fabbricati" sono individuati nell'art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 68/2020.

La convenzione quadro, che prevede tra l'altro una penale in caso di mancato o tardivo adempimento, ha lo scopo di garantire tariffe agevolate e fornire un disciplinare operativo uniforme per l'esecuzione delle analisi di campione sui prodotti oggetto della presente convenzione.

d) **Indicazioni operative.**

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, fornisce indicazioni operative per consentire lo svolgimento uniforme della vigilanza sui prodotti oggetto della presente convenzione.

e) **Assistenza tecnico-giuridica.**

Unioncamere mette a disposizione della Camera di commercio un servizio di assistenza in back office attraverso personale esperto e servizio di posta elettronica dedicato vigilanzamercato@unioncamere.it

f) **Supporto informativo.**

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, pianifica azioni di supporto informativo per l'attuazione del presente Programma.

g) **Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato.**

Unioncamere predispone strumenti informatici per il monitoraggio e la rendicontazione del programma, anche al fine di evitare la duplicazione di controlli.

h) **Erogazione delle risorse economiche.**

Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura

definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

La Camera di commercio si impegna a realizzare le seguenti attività generali.

i) Programma settoriale di vigilanza del mercato.

La Camera di commercio attua il programma settoriale secondo quanto previsto nella presente convenzione.

j) Campionamento.

La Camera di commercio acquisisce dall'Unioncamere le linee guida per la predisposizione del campione degli operatori economici e dei prodotti da sottoporre a controllo e procede con la sua definizione.

k) Convenzione per lo svolgimento delle analisi di campione.

La Camera di commercio affida le analisi di campione a laboratori che abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Una volta individuato il laboratorio, la Camera affida il relativo incarico, recependo quanto previsto nella Convenzione quadro tra il laboratorio e Dintec, compresa la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta al laboratorio.

La Camera può affidare le analisi di campione anche a soggetti diversi, purché siano in possesso dei requisiti previsti nella lett. c) del presente articolo e, nel rapporto contrattuale, sia prevista la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta al laboratorio. Inoltre, le tariffe, le modalità e i tempi di erogazione della prestazione da essi proposte devono essere in linea con i criteri, anche di natura economica, previsti nell'ambito della convenzione quadro di Dintec.

l) Indicazioni operative.

La Camera di commercio segue scrupolosamente le indicazioni operative per lo svolgimento omogeneo dei controlli.

m) Supporto informativo.

La Camera di commercio partecipa gratuitamente alle sessioni di supporto informativo in modalità a distanza.

n) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato.

La Camera di commercio registra tempestivamente i controlli effettuati allo scopo di condividere le informazioni in tempo reale, evitando la duplicazione di controlli e consentendo all'Unioncamere e al Ministero di monitorare le attività progettuali e predisporre report periodici.

ART. 3. LE ATTIVITA' CONTROLLO.

La Camera di commercio si impegna a svolgere le ispezioni nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

Ogni ispezione si compone tassativamente delle seguenti tipologie di controlli:

- visivo/formale;
- analisi di campione.

I controlli visivo/formali sono svolti dalla Camera di commercio.

Le analisi di campione, invece, sono affidate dalla Camera di commercio a laboratori che siano in possesso dei requisiti previsti nella lett. c) dell'art. 2 della presente convenzione e che preferibilmente abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo visivo/formale e analisi di campione quattro diversi prodotti.

I controlli devono essere svolti nella misura assegnata e sui prodotti individuati nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

ART.4. I CRITERI DI RIMBORSO DELLE ATTIVITA' CONTROLLO.

I controlli svolti dalla Camera di commercio sono rimborsati secondo i criteri definiti nella sottostante tabella.

Tab. 1.

Rimborso forfetario per ogni ispezione realizzata a cura della CCIAA	Rimborso massimo per acquisto prodotti e spese di spedizione ai fini dello svolgimento dell'analisi di campione su un prodotto (IVA inclusa)	Rimborso massimo per l'analisi di campione su un prodotto (IVA inclusa)
€ 500,00	€ 200,00	€ 600,00

L'ispezione è soggetta a rimborso forfettario, pari ad euro 500,00, esclusivamente nel caso in cui siano stati rispettate le modalità previste nell'art. 3, e cioè quando la Camera di commercio abbia effettuato il controllo visivo/formale e le analisi di campione su quattro diversi prodotti.

Non sono ammissibili compensazioni economiche nell'ambito delle risorse assegnate nell'allegato n. 1 della presente convenzione.

Tuttavia, nel caso in cui il preventivo di spesa delle analisi di campione o dell'acquisto prodotti superi il correlato limite massimo ammissibile di rimborso, la Camera di commercio ne dà tempestiva comunicazione, corredata da adeguate ragioni tecniche, ad Unioncamere.

Unioncamere, d'intesa con il Ministero e salvo disponibilità economica, valuta la richiesta e, ove ne ricorrano i presupposti, ne autorizza la spesa.

Resta fermo che non potrà essere riconosciuta alcuna spesa suppletiva, il cui impegno non sia stato preventivamente autorizzato da Unioncamere.

ART. 5. ATTIVITA' DI CONTROLLO SU RICHIESTA DEL MINISTERO.

Ove necessario e dietro autorizzazione preventiva di spesa del Ministero e di Unioncamere, la Camera di commercio può effettuare ulteriori attività di vigilanza, in aggiunta e/o in

sostituzione rispetto a quelle assegnate nella presente convenzione, fermo restando il rimborso integrale delle spese sostenute e rendicontate dalla Camera di commercio e nel rispetto dei criteri previsti nell'art. 3 della presente convenzione.

ART. 6. MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.

Il versamento delle somme dall'Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità:

- 30% alla sottoscrizione della convenzione;
- 70% a saldo alla conclusione delle attività.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero dello Sviluppo Economico all'Unioncamere.

ART. 7. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'.

Entro il 30 giugno 2021 la Camera di commercio trasmette, all'indirizzo [pec unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it), la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute ed adeguatamente documentate tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

ART. 8. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIONCAMERE E LA CAMERA.

Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati all'Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività.

Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra l'Unioncamere e la Camera di commercio.

ART. 9. DURATA.

La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e sino al 30 giugno 2021, salvo proroga proposta dall'Unioncamere.

Entro tale data dovranno essere effettuati i controlli assegnati, liquidate le correlate spese e dovrà essere inviata la relativa documentazione nei modi previsti nell'art. 7 della presente convenzione.

ART.10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 le Parti - in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 4, punto 7 del GDPR - si impegnano a trattare i dati personali concernenti i firmatari e i referenti della presente convenzione, ovvero acquisiti allo scopo di dare attuazione alla stessa, esclusivamente per le finalità di gestione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e di rendicontazione e in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui al richiamato

GDPR.

La base giuridica dei trattamenti, tenuto conto delle norme precedentemente richiamate, è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

In particolare, ai fini dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, Unioncamere potrà acquisire dati comuni e di contatto (come qualificati all'art. 4 punto 1 del GDPR) del personale camerale coinvolto nell'esecuzione della convenzione. Tali dati saranno trattati con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nonché in base alle vigenti disposizioni di legge, dal personale degli uffici di Unioncamere preposti all'attuazione della convenzione, per le parti di rispettiva competenza, adeguatamente formato e istruito, e da soggetti designati come Responsabili esterni dei trattamenti ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, svolte dalle Camere di commercio in forza della normativa richiamata in premessa, la Camera potrà eventualmente acquisire: a) dati personali comuni relativi ai soggetti dotati di poteri gestionali e di controllo nell'ambito dell'azienda soggetta ad ispezione, nonché del personale dedicato alle attività oggetto di verifica; b) dati giudiziari (qualificati all'art. 10 del GDPR), ovvero informazioni idonee a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011 e/o la qualità di imputato o di indagato, necessari all'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo. Tali dati saranno trasmessi ad Unioncamere esclusivamente ove previsto da specifici obblighi di legge e comunque non dovranno essere trasmessi per le finalità di rendicontazione di cui all'art.6 della convenzione. Laddove per il migliore svolgimento delle attività di cui all'art. 2 vi fosse l'esigenza di condividere, nel merito, la documentazione contenente i dati personali e/o giudiziari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza, la Camera avrà cura di provvedere alla loro trasmissione in forma anonima.

Le Parti si danno atto che i dati raccolti in ogni caso potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati qualificati (es. Ministero dello sviluppo economico, Autorità giudiziaria, Unioncamere) - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità previste dalla normativa vigente in materia, e comunque per esclusive ragioni di legge - e non saranno oggetto di altre tipologie di comunicazione o diffusione in ambito nazionale o UE, se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per UNIONCAMERE

Il Segretario generale

(Giuseppe Tripoli)

F.to digitalmente

ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

**Per la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA
DI BARI**

Il Segretario Generale f.f.

(Vincenzo Pignataro)

F.to digitalmente

ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO N. 1.

LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALE DI VIGILANZA LOCALE.

Il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di Bari per la realizzazione della programmazione settoriale di vigilanza di cui alla sottostante tabella n. 2 è pari ad € 7.400,00.

Tab.2 La programmazione ispettiva ed economica.

Prodotti da sottoporre a vigilanza	N. ispezioni assegnate	Totale rimborso forfetario per le ispezione realizzate a cura della CCIAA	Totale rimborso massimo per l'acquisto di prodotti e le spese di spedizione, ai fini delle analisi di campione (IVA inclusa)	Totale Rimborso massimo per le analisi di campione, svolte a cura del Laboratorio (IVA inclusa)
Abbigliamento bambino	1	€ 500,00	€ 800,00	€ 2.400,00
Calzature adulto	1	€ 500,00	€ 800,00	€ 2.400,00
RIMBORSO MASSIMO A BENEFICIO DELLA CAMERA				€ 7.400,00